

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE 2010/576/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 settembre 2010

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

(GU L 254 del 29.9.2010, pag. 33)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► M1 Decisione 2011/537/PESC del Consiglio del 12 settembre 2011	L 236	8	13.9.2011

▼B**DECISIONE 2010/576/PESC DEL CONSIGLIO****del 23 settembre 2010****relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/405/PESC ⁽¹⁾ che istituisce una missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (di seguito «EUPOL RD Congo» o «missione»).
- (2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/485/PESC ⁽²⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.
- (3) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/466/PESC ⁽³⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2010.
- (4) Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/329/PESC ⁽⁴⁾ che modifica e proroga l'azione comune 2007/405/PESC fino al 30 settembre 2010.
- (5) L'EUPOL RD Congo dovrebbe essere prorogata di un altro anno fino al 30 settembre 2011.
- (6) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.
- (7) Per la missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del Segretariato generale del Consiglio.
- (8) La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati dall'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

⁽¹⁾ GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.⁽²⁾ GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.⁽³⁾ GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.⁽⁴⁾ GU L 149 del 15.6.2010, pag. 11.

▼ **M1***Articolo 1***Missione**

1. La missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e la sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (di seguito «EUPOL RD Congo» o «missione»), istituita dall'azione comune 2007/405/PESC, è prorogata per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012.

▼ **B**

2. L'EUPOL RD Congo opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3. Essa opera fatta salva la titolarità della SSR da parte della RDC.

▼ **M1***Articolo 2***Mandato**

1. Al fine di migliorare la maturità e la sostenibilità del processo di riforma della polizia nazionale congolese (PNC), l'EUPOL RD Congo assiste le autorità congolese nell'attuazione del piano d'azione nel settore della polizia, che definisce le priorità del processo di riforma della polizia per il periodo 2010-2012 e si fonda sugli orientamenti del quadro strategico. La missione contribuirà agli sforzi locali e internazionali per il rafforzamento delle capacità della PNC necessarie anche per garantire la sicurezza delle prossime elezioni. L'EUPOL RD Congo è incentrata su attività e progetti concreti volti a rafforzare la sua azione a livello strategico del processo di riforma, sullo sviluppo delle capacità e sul rafforzamento dell'interazione tra la PNC ed il sistema giudiziario penale in senso lato, al fine di meglio sostenere la lotta contro la violenza sessuale e l'impunità. L'EUPOL RD Congo opererà in stretto coordinamento e cooperazione con altri donatori dell'Unione, internazionali e bilaterali, al fine di evitare duplicazioni degli sforzi.

2. Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

- a) sostenere la PNC e il ministero dell'interno e della sicurezza nella messa a punto dei concetti della riforma della polizia e nella sua attuazione mediante una consulenza operativa, quale pilastro di base del mandato della missione;
- b) rafforzare la capacità operativa della polizia nazionale congolese mediante attività di guida, controllo e consulenza nonché di formazione, quale pilastro di base del mandato della missione;
- c) sostenere la lotta contro l'impunità nel campo dei diritti umani e della violenza sessuale e potenziare l'interazione polizia-giustizia, quale componente orizzontale trasversale del mandato, che influenza tutte le attività della missione.

3. La missione dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. La missione fornisce consulenza agli Stati membri e agli Stati terzi e coordina e agevola, sotto la loro responsabilità, l'attuazione dei loro progetti in settori che sono di interesse per la missione e realizzano i suoi obiettivi.

▼ M1

▼ B*Articolo 4***Struttura della missione**

1. L'EUPOL RD Congo è strutturata nel modo seguente:
 - a) quartier generale a Kinshasa. Il quartier generale si compone dell'ufficio del capomissione e del personale del quartier generale, che assicurano tutte le funzioni necessarie per fornire consulenza a livello strategico e operativo, di comando e di controllo, nonché sostegno alla missione e amministrativo;
 - b) antenna sul campo. Un'antenna sul campo è ubicata a Goma. Le implicazioni sul piano nazionale del mandato della missione possono richiedere anche azioni all'interno del territorio e la possibilità di una presenza temporanea (anche a più lungo termine) di esperti in altre località, sempre fatte salve considerazioni in materia di sicurezza.
2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

*Articolo 5***Comandante dell'operazione civile**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EUPOL RD Congo.
2. Il comandante dell'operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e sotto l'autorità generale dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPOL RD Congo.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio, nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Tutto il personale distaccato resta integralmente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo (OPCON) del loro personale.
5. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

▼ M1

▼ B*Articolo 6***Capomissione**

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

▼ B

2. Il capomissione esercita l'OPCON del personale fornito dagli Stati contributori e assegnato dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPOL RD Congo affinché la missione sia condotta in maniera efficace a livello di teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni del comandante civile dell'operazione a livello strategico.

4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine firma un contratto con la Commissione.

5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'Unione interessata.

6. Il capomissione rappresenta l'EUPOL RD Congo nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità della missione.

▼ M1

7. Il capomissione assicura, se opportuno, il coordinamento sul terreno dell'attività dell'EUPOL RD Congo unitamente ad altri attori dell'Unione.

▼ B*Articolo 7***Personale**

1. L'EUPOL RD Congo è costituita essenzialmente da personale distaccato da Stati membri o istituzioni dell'Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2. È assunto dalla missione personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

3. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione adottato per sostenere la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidate ai membri del personale nell'esercizio delle loro funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalle norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

▼B*Articolo 8***Status della missione e del personale**

1. Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.
2. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.
3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

*Articolo 9***Catena di comando**

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l'EUPOL RD Congo dispone di una catena di comando unificata.
2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPOL RD Congo.
3. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo dell'EUPOL RD Congo a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio tramite l'AR.
5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPOL RD Congo a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante dell'operazione civile.

*Articolo 10***Controllo politico e direzione strategica**

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

▼B

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve relazioni dal comandante dell'operazione civile e dal capomissione periodicamente e secondo necessità sulle questioni di loro competenza.

*Articolo 11***Partecipazione degli Stati terzi**

1. Fermi restando l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

*Articolo 12***Sicurezza****▼MI**

1. Il comandante dell'operazione civile, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Servizio europeo per l'azione esterna, dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPOL RD Congo a norma degli articoli 5 e 9.

▼B

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti.
3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il Servizio di sicurezza del Consiglio.
4. Il personale dell'EUPOL RD Congo è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

▼B

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.

*Articolo 13***Capacità di vigilanza**

È attivata la capacità di vigilanza per l'EUPOL RD Congo.

*Articolo 14***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 6 430 000 EUR.

▼M1

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 7 150 000 EUR.

▼B

2. L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPOL RD Congo.

5. Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre della missione.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 15***Coordinamento**

1. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione e dell'EUPOL RD Congo ai fini della coerenza dell'azione dell'Unione a sostegno dell'RDC.

▼ B

2. Il capomissione agisce in stretto coordinamento con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri.
3. Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in stretto coordinamento con l'operazione MONUSCO dell'ONU.

*Articolo 16***Comunicazione di informazioni classificate**

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2. L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.
3. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l'AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione.
4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 17***Revisione della missione**

Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione.

*Articolo 18***Entrata in vigore e durata**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼ M1

Essa si applica dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012.

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).